



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

- SEZIONE LAVORO -

composta dai magistrati:

Dr.ssa Alessandra Angeleri

Presidente

Dr. ssa Simonetta Liscio

Consigliera rel.

Dr. Pierluigi Panariello

Consigliere

**Sentenza
n. 79/2022**

oggetto:

appello
avverso la
sentenza n.
28/2021
Tribunale di
Spoleto -
giudice del
lavoro-
compenso per
lavoro
giornalistico

All'esito della camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 pubblicando il dispositivo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 80 dell'anno 2021 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.

promossa da

██████████ nato a Sciaffusa (Svizzera) I ██████████, C.F. ██████████

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

██████████),

in virtù di mandato conferito su foglio separato dal ricorso, ma inserito, previa scansione, nella busta telematica allegata al ricorso depositato in PCT

- appellante -

contro

██████████ S.p.A. (P.Iva ██████████) avente sede legale in Roma, via

██████████ in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Ing. ██████████

██████████ giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2016 e

successiva procura speciale rilasciata in Roma, per atto di notaio ██████████

██████████ Rep. n. 199565, Rog. n. 7198, del 6 luglio, rappresentata e difesa

dall' Avv. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ed elettivamente domiciliata presso



il suo studio in Roma, viale [REDACTED] giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed inserita, previa scansione, nella busta telematica allegata alla memoria di costituzione.

a p p e l l a t a

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 28/2021 del Tribunale di Spoleto - giudice del lavoro pubblicata il giorno 11 marzo 2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dr. [REDACTED] già collaboratore del quotidiano "[REDACTED]" per la cronaca locale dal gennaio 1988 alla metà di luglio 2011, si era rivolto al giudice del lavoro rivendicando il diritto ai maggiori compensi maturati durante il corso della lunga collaborazione, calcolati sulla base delle tariffe professionali giornalistiche elaborate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per le collaborazioni, commisurate alla tipologia ed al numero delle prestazioni (notizie-servizi- articoli) rese, tutte documentate.

Il ricorrente aveva infatti lamentato dinanzi al giudice del lavoro che il compenso ricevuto per ciascuna notizia o articolo era stato determinato unilateralmente dalla direzione del quotidiano, in misura irrisoria.

La richiesta formalizzata da ultimo nel giugno 2016, a suo dire idonea ad interrompere il termine prescrizionale, non aveva avuto riscontro.

Dinanzi al Tribunale si era costituita la società editrice del quotidiano contestando la pretesa attorea, per essere stati i compensi accettati senza contestazione da parte di tutti i collaboratori senza alcuna contestazione, preliminarmente eccependone comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Esperita attività istruttoria orale il Tribunale ha definito il giudizio respingendo la domanda agita dal ricorrente.

Ha innanzi tutto ritenuto che costituisse valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale la richiesta inviata alla società da parte del difensore del collaboratore nel giugno 2016, ma al contempo ha escluso che il termine prescrizionale fosse rimasto sospeso durante il corso del rapporto, non trattandosi, pacificamente, di lavoro subordinato, ma di una collaborazione professionale.

Ritenuta pertanto la prescrizione delle rivendicazioni del ricorrente relative al periodo anteriore al giugno 2011, nel merito, per il periodo non coperto da prescrizione ha ritenuto infondata la pretesa valorizzando la prolungata accettazione senza contestazione dei compensi stabiliti dalla redazione a livello locale, rilevando essere stata offerta dimostrazione della prassi di una loro preventiva comunicazione a tutti i collaboratori.

Ha infine regolato le spese processuali del grado secondo la soccombenza.



Contro la sentenza propone appello il soccombente dr. [REDACTED] che ne chiede l'integrale riforma insistendo per l'accoglimento delle conclusioni condannatorie già svolte in primo grado.

Fissata l'udienza di discussione, si è costituita la società appellata con memoria in cui, contestando le argomentazioni spese dalla controparte, chiede il rigetto della sua impugnazione.

Con provvedimento organizzativo la Presidente della Sezione Lavoro ha disposto – ai sensi dell'art. 221 della legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i., la discussione della causa con le modalità della trattazione scritta, salva la facoltà di ciascuna parte di chiedere la discussione orale, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione, come previsto dall'art. 221 citato.

La causa è stata decisa all'udienza "cartolare" all'esito della camera di consiglio, nei termini che seguono con pubblicazione del dispositivo che ora si riproduce in calce alla parte motiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante censura la sentenza articolando distinti motivi di gravame:

Egli infatti si duole innanzi tutto che il Tribunale abbia erroneamente riconosciuto l'esistenza di un accordo tra le parti per il compenso.

Erronea altresì sarebbe la decisione circa la valorizzazione dell'accettazione del compenso.

Il Tribunale avrebbe poi escluso altrettanto erroneamente tanto l'applicazione del tariffario nazionale dei giornalisti come "equo compenso", quanto l'applicazione dei criteri di determinazione del compenso evincibili ex art. 63 D.L.vo n. 276/2003 e soprattutto dall'art. 2 della L. n. 233/2012 che aveva introdotto il criterio di determinazione coerente con l'art. 36 della Costituzione.

Il Tribunale non aveva poi tenuto conto che i conteggi depositati dal collaboratore non erano stati contestati analiticamente dalla controparte.

Infine errata sarebbe la sentenza nell'escludere la sospensione del termine prescrizione durante il corso del rapporto di collaborazione.

La questione preliminare che ripropone l'appellante con l'ultimo dei motivi di impugnazione deve, logicamente, essere affrontata per prima.

E' pacifico che il rapporto di lavoro ultraventennale intercorso tra le parti non abbia assunto la forma, né la sostanza, della subordinazione, mai rivendicata infatti dal dr. [REDACTED]



Si è dunque trattato di una collaborazione professionale continuativa resa in forma autonoma dal dr. [REDACTED] in favore dell'editrice del quotidiano " [REDACTED]

In punto di fatto è poi documentato che la prima richiesta di adeguamento del compenso venne recapitata alla società con la lettera del giugno 2016 valorizzata dal Tribunale ai fini interruttivi del termine prescrizione, pacificamente quinquennale.

Diversamente da quanto ritiene l'appellante, la sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto può essere invocata solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, "perché è ad esso che fa riferimento il corpus di pronunzie della Corte costituzionale (sentenze 10.6.66 n. 63, 20.11.69 n. 143 e 12.12.72 n. 174), per il quale l'art. 2948, n.4, cod.civ. è illegittimo limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che il rapporto stesso non sia caratterizzato dalle garanzie del pubblico impiego o degli artt. 1 della legge n. 604 de 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970" (Così Cass. sez. lav. n. 40301/2021 in fattispecie del tutto simile alla presente, con richiami ai precedenti :Cass. n. 13323 del 2001; nello stesso senso: Cass. n. 7929 del 1998, Cass. 11290 del 2000, Cass. n. 14645 del 2001, Cass. n. 9636 del 2003, Cass. 11024 del 2007).

Ricorda la Cassazione nella sentenza n. 40301/2021, appena richiamata:

"In tutte le statuizioni in cui questa Corte ha accertato la concreta attuazione tra le parti di un vincolo di subordinazione al di là del nomen iuris di lavoro autonomo attribuito al negozio giuridico, ha ritenuto che la situazione di stabilità reale (che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine) deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell'attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo o parasubordinato esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizione. Con riguardo, invece, ai (genuini) rapporti c.d. parasubordinati, come quello di cui si tratta, questa Corte ha affermato che il diritto al pagamento dei compensi è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod.civ. ovvero alla prescrizione «breve» ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (a seconda che l'erogazione abbia, rispettivamente, natura episodica ovvero periodica) che decorre dalla data di insorgenza del credito e che le ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione sono tassative e che, pertanto, non è possibile introdurne in via interpretativa altre



che il legislatore non abbia previsto (Cass. n. 6364 del 1987, Cass. n. 12754 del 1995, Cass. n. 5733 del 1997)."

Il motivo di impugnazione si rivela dunque infondato e deve essere disatteso: va confermata di conseguenza l'intervenuta, parziale, prescrizione che copre le pretese economiche dell'appellante anteriori al 16 giugno 2011. Il rivendicato diritto al compenso calcolato secondo le tariffe dei compensi minimi elaborate, tempo per tempo dal consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per le collaborazioni, rientra allora nella cognizione di questa Corte per la residua parte relativa agli ultimi due mesi del rapporto di collaborazione che ebbe, pacificamente, a cessare di fatto nel luglio 2011.

Nei detti limiti vanno affrontati i primi tre motivi di appello che possono essere trattati unitariamente, afferendo tutti, sotto diversi profili, alla determinazione del compenso erogato ed a quello, superiore, applicabile secondo il collaboratore, ai sensi dell'art. 2233 C.C..

E' affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quella secondo cui in tema di determinazione del compenso per prestazioni professionali la norma codicistica fa riferimento, in caso di mancata pattuizione tra le parti ed in ordine successivo, alle tariffe e agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, restando invece esclusi i criteri di cui all'art. 36 comma 1, Cost.- diversamente da quanto sostenuto dall'appellante- in quanto applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (cfr., tra le altre, Cass. n. 1900 del 2017; Cass. 5.10.2009 n. 21235).

Critica la difesa dell'appellante la sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto sussistere un accordo sul compenso per effetto della sua accettazione "tacita", mantenuta senza contestazioni per l'intera, ultraventennale, durata del rapporto.

Deve invero ritenersi dimostrato che, come confermato dalle prove orali esperite, i compensi erano periodicamente determinati unilateralmente ed in via generale dalla società, cioè non pattuiti singolarmente con i collaboratori.

Il Tribunale, piuttosto, ha valorizzato, come detto, la loro reiterata accettazione da parte del dr. [REDACTED] come un " fatto concludente", dimostrativo del consenso.

A giudizio di questo Collegio tale conclusione è condivisibile.

E' noto che il silenzio non può essere automaticamente qualificato laddove le parti stesse non abbiano ad esso previamente assegnato un significato, né vi sia una norma che al silenzio abbia assegnato un significato.

Il silenzio, o meglio, come nel caso di specie, la mancata contestazione, non è cioè da solo univocamente indicativo di una consapevole accettazione, ovvero di una consapevole rinuncia ad una diversa quantificazione del compenso.



E' però altrettanto vero che nel caso di specie alla mancata contestazione si accompagnano ulteriori elementi di valutazione che di quel silenzio permettono una coerente interpretazione.

Come già detto il rapporto di lavoro in discussione non è un rapporto subordinato, bensì un rapporto di genuina collaborazione professionale ed è pertanto ontologicamente scevro dai condizionamenti connessi al "metus" che caratterizza la relazione negoziale tra le parti nel lavoro subordinato: il mantenimento del medesimo atteggiamento, nel corso di un pluriennale rapporto professionale, appare allora oggettivamente una manifestazione idonea ad ingenerare nella controparte l'affidamento, secondo i criteri attuativi ed interpretativi della volontà negoziale di cui all' articolo 1175 C.C., nella avvenuta accettazione "per facta concludentia" della quantificazione del compenso determinato dalla committente.

Merita poi rammentare che il meccanismo che nel concreto ha caratterizzato lo svolgimento del rapporto prevedeva una previa comunicazione periodica a tutti i collaboratori da parte della redazione regionale, su indicazione dell'amministrazione centrale aziendale, dei vari compensi riconosciuti per le collaborazioni, distinti per tipologia di prestazione (in tal senso le deposizioni testimoniali rese nel corso del primo grado di giudizio) e la successiva predisposizione, mese per mese, di note di accredito per la collaborazione prestata, applicative di tali condizioni (il collaboratore non ha mai messo in dubbio che tali accrediti fossero coerenti con le preve determinazioni societarie) e riassuntive di tutte le attività rese; a loro volta, tali note trovavano ragione e riscontro nell'elencazione analitica delle singole prestazioni, portata presumibilmente dallo stesso collaboratore all'attenzione dei responsabili di redazione per l'approvazione necessaria per la liquidazione (cfr., quanto alla approvazione, la deposizione del teste ██████████ addetto amministrativo alla liquidazione dei compensi).

Tale metodo, ripetuto nel tempo nell'ambito, come detto, di un rapporto continuativo di natura professionale, ben può ritenersi costituire manifestazione di una prassi conformativa fondata sull'implicita accettazione senza riserve da parte del collaboratore delle condizioni economiche offerte dalla committente società.

E' pertanto condivisibile anche l'affermazione fatta dal Tribunale dell'esistenza di un consenso implicito da parte del collaboratore sulla quantificazione dei compensi proposti ed applicati dalla società.

Ne consegue l'insussistenza delle condizioni per procedere alla rideterminazione dei compensi ai sensi dell'art. 2233 C.C. , come richiede l'appellante, in base al tariffario minimo elaborato, sino all'anno 2007, dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.



Al riguardo, pertanto, è appena il caso di ricordare – a sottolineare comunque l'inattendibilità dei conteggi prospettati dal collaboratore - che il tariffario costituisce non un parametro obbligatorio di quantificazione, come pretende l'appellante, bensì un criterio orientativo in sede di determinazione equitativa giudiziale ex art. 2233 cod.civ..

Per le prestazioni giornalistiche non esistono infatti tariffe professionali, agli effetti dell'art. 2233 cod.civ., ma solo una tabella dei "compensi minimi", varata di anno in anno, ai sensi della legge n. 69 del 1963, la quale, in assenza di specifiche disposizioni legislative che attribuiscano all'Ordine dei giornalisti il potere di fissare compensi minimi inderogabili, ha carattere indicativo e non vincolante (Cass. sez. lav. n. 11412/2016), *"non potendosi inoltre ritenere inderogabili i minimi tariffari in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale."* (così Cass. n. 40301/2021 citata, con richiami a Cass. n. 1900 del 2017, Cass. n. 5231 del 2012, Cass. n. 17222 del 2011, Cass. n. 21235 del 2009, Cass. n. 1223 del 2003).

Le tariffe costituiscono dunque un parametro cui il giudice può ancorare la sua determinazione equitativa, senza però alcun meccanismo di automaticità che invece l'appellante appare avere applicato sulla sola scorta del numero delle collaborazioni prestate per ciascun mese.

In definitiva l'impugnazione non merita accoglimento e la sentenza del Tribunale va confermata.

La regolazione delle spese processuali del grado segue la soccombenza.

La liquidazione fatta in dispositivo tiene conto, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, del valore controverso e dell'effettiva attività defensionale svolta.

Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio cartolare tra le parti, respinge l'appello proposto da ██████████ ██████████ avverso la sentenza n. 28/2021 del giudice del lavoro di Spoleto.

Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese processuali del grado, complessivamente liquidate in €. 8.815,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura di 15%, CPA e IVA come per legge.



Visto l'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato.

Così deciso a Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022

La consigliera est.
Dr.ssa Simonetta Liscio

La Presidente
Dr.ssa Alessandra Angeleri

